Titolo

Corte federale d'appello – reclamo – deposito entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione termine di deposito del reclamo – tardività – principi di informalità del processo sportivo – non si applicano

Descrizione

Se è vero che i procedimenti di giustizia sportiva hanno il carattere dell'informalità e che, in tali procedimenti, i vizi formali ordinariamente non costituiscono causa di invalidità dell'atto poiché il fine principale dell'ordinamento sportivo, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, n. 56/2018), tali principi non possono però applicarsi là dove il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 115, comma 2, del CGS (o di quello omologo di cui all'art. 101, comma 2) incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale in appello e, pertanto, viene in rilievo una disposizione espressiva di principi di ordine pubblico processuale, sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 86/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Pittalis

Riferimenti normativi

art. 101, comma 2, CGS; art. 115, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0086 CFA del 16 febbraio 2024 (Sig. Giuseppe Vinci-Manduria Sport/Procura federale interregionale)